



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

*Approvato con delibera di C.C. n.44 del 22/09/2011
Modificato con delibera di C.C. n.33 del 19/07/2012*

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Capo I - DEFINIZIONI

ART. 1- OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche, DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz" e della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
2. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano degli impianti ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 3;
 - stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.10 della L.R. 30/2000;
 - garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante la razionalizzazione della distribuzione degli impianti e/o il loro accorpamento su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni (*cositing*);
 - a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.3 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici (si veda anche art. 24);
 - conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - dettare norme per l'esecuzione dei controlli sull'intensità dei campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radiobase, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.
 - permettere la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte, anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, progetti educativi ecc.

ART. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Cervia.

2. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 1 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale, fermo restando che la legge non disponga diversamente.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 3- DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a. Impianto di telecomunicazione per la telefonia mobile

Ai sensi dell' art. 3 co. 1, lett. i) della legge 36 / 2001, per impianto di telefonia mobile si intende "la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile". Il presente regolamento si applica altresì agli impianti che leggi e/o direttive regionali assimilano agli impianti di telefonia mobile. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile sono da ritenersi opere di urbanizzazione primaria, così come stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.lgs. 259/2003. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili.

b. Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici

Si intendono i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, connessi al funzionamento degli impianti di cui al precedente punto a., così come determinati dal DM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz" e dagli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, ai fini della tutela della salute umana.

c. Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a. del presente comma, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico.

d. Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale all'interno del quale un gestore si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

e. Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo all'emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e 38000 MHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

f. Riassetto e risanamento di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo e del presente Regolamento, ove superati;

- la compatibilizzazione della localizzazione qualora posta in siti vietati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2000 e s.m.;

g. Catasto degli impianti esistenti

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/2000 e s.m., si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile attivi sul territorio comunale, corredato dei dati, delle informazioni e identificazione di ciascun impianto fisso. Il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile è istituito presso l'Arpa ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/2000 e s.m.

h. Piano di sviluppo annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile

Si intende per Piano di sviluppo annuale l'insieme delle aree di ricerca relative alla installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che ciascuno dei gestori dei servizi sottopone all'Amministrazione Comunale entro il 30 aprile di ogni anno.

i. Piano comunale per l'installazione di impianti per la telefonia mobile

Piano elaborato dall'Amministrazione Comunale e approvato dal Consiglio Comunale, soggetto a revisione su mandato della Giunta Comunale, finalizzato alla razionalizzazione del processo di evoluzione e sviluppo degli impianti per la telefonia mobile, nell'ambito del proprio territorio. Il Piano individua le aree e/o i siti puntuali, (preferibilmente di proprietà dell'Amministrazione Comunale), idonee ad ospitare impianti per la telefonia mobile, previa verifica della loro compatibilità urbanistica e ambientale e tali da perseguire i seguenti obiettivi:

- tutela della salute dei cittadini assicurando loro la massima protezione dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
- tutela dell'ambiente e del paesaggio rispetto al quale le previsioni di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile devono conformarsi a criteri di sostenibilità, anche sotto il profilo del corretto inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico;
- garanzia delle esigenze di copertura dei gestori;
- rispetto dei "ricettori sensibili", delle relative aree di pertinenza e delle fasce territoriali come definite ai successivi punti;

j. Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili le seguenti aree già realizzate e/o a ciò destinate dal vigente PRG:

- j1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza (si intendono quelle ove è prevista la degenza, e cioè a titolo esemplificativo: ospedali, case di cura, poliambulatorii, ecc.);
- j2) le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza (a titolo esemplificativo: centri diurni per anziani e per disabili, case protette e di ricovero, ecc.);
- j3) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza;
- k4) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

k. Aree di pertinenza dei ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. da k1) a k3) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature. Nel caso di aree a verde attrezzate liberamente aperte al pubblico annesse a strutture socio-assistenziali, sanitarie, ad edifici di valore storico o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

l. Zone sottoposte a limitazioni localizzative per esigenze di tutela della salute

Si intendono le seguenti aree:

- attrezzature collettive e relative aree di pertinenza;
- attrezzature sportive e relative aree di pertinenza;
- parchi urbani ed extraurbani;
- edifici in cui è prevista la presenza prolungata di persone oltre le 4 ore giornaliere.

m. Zone sottoposte a limitazioni localizzative per esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio

Si intendono le seguenti aree:

- zone di tutela ambientale, ai sensi degli artt. 142 e seguenti del D.Lgs 42/2004;
- aree vincolate ai sensi degli artt. 45 del D.Lgs 42/2004;
- nuclei storico testimoniali, così come individuati dal PRG vigente;

Capo II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

ART. 4- DIVIETI E PRESCRIZIONI DI LOCALIZZAZIONE

1. E' vietata l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile nei ricettori sensibili e nelle rispettive aree di pertinenza, di cui all'art. 3, lettere k. ed j. del presente Regolamento.
2. Nelle zone sottoposte a particolari prescrizioni localizzative per esigenza di tutela della salute, di cui all'art. 3, lettera l. del presente Regolamento l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile dovrà avvenire perseguendo l'obiettivo di minimizzazione ritenuto idoneo, per quanto attiene alle emissioni elettromagnetiche, valutato ai recettori.
3. Nelle zone sottoposte a particolari prescrizioni localizzative per esigenza di tutela dell'ambiente e del paesaggio, di cui all'art. 3, lettera m. del presente Regolamento assumono carattere prescrittivo i criteri di localizzazione di cui ai successivi artt. 5 e 6 del presente Regolamento, fatto salvo l'ottenimento di pareri e Nulla Osta previsti per legge.
4. In tutte le altre zone in cui è consentita l'installazione di impianti per la telefonia mobile, non potranno essere superati i limiti di esposizione come definiti alla lettera b. del precedente art. 3, ed in ogni caso dovranno essere perseguite soluzioni che minimizzino l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (si veda anche il successivo art. 24
5. preferibilmente si dovrà evitare l'installazione di nuovi impianti ad una distanza inferiore a 400 mt. da impianti esistenti o già autorizzati; a tale scopo dovranno essere perseguite soluzioni di coubicazione (cositing).
6. Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto delle disposizioni generali in materia relativa agli impianti di cui si tratta.
7. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 5- CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

1. Al fine di disporre della opportuna capacità negoziale con i Gestori per governare la razionale localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare, ed esercitare efficacemente la funzione di vigilanza e controllo dei livelli di campo elettromagnetico da questi generato, gli stessi devono preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di

proprietà comunale valutando quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico, ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico – ambientale, ai fini della riduzione dell'impatto visivo; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, perseguendo i criteri localizzativi di cui al presente articolo e al successivo art. 6.

2. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, con valore di indirizzo, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4 del presente Regolamento, sono i seguenti:
 - zone per attrezzature tecnologiche;
 - aree agricole, o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico;
 - aree industriali e/o artigianali e/o edifici ricettivi di altezza superiore a 15 metri e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - aree cimiteriali e pali di illuminazione degli impianti sportivi;
 - nel territorio extraurbano andranno preferibilmente evitate localizzazioni in prossimità di alberature tutelate;
 - nel territorio extraurbano la previsione di impianti fissi nelle zone agricole normali deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, zone produttive, centri di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli, ed altre attività produttive, corridoi infrastrutturali – con esclusione degli eventuali assi prospettici di valore storico testimoniale - costituenti soluzione di continuità nel paesaggio agrario.
 - altre aree qualora le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi fermo restando quanto prescritto dall'art. 4 del presente Regolamento comunale.
3. Nelle aree elencate al precedente comma 1 del presente articolo, dovrà essere perseguito qualora possibile l'alloggiamento degli impianti emittenti su strutture esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, serbatoi acquedottistici, cabine elettriche ecc.) prevedendo a carico dei Gestori le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
4. In caso di installazioni su proprietà comunale l'autorizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale saranno fissati tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione comunale contenente tra l'altro:
 - la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto in ragione dei prezzi normali di mercato.
 - il termine temporale massimo di durata della concessione e/o affitto;
 - l'obbligo da parte del gestore della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze;
 - l'obbligo da parte del gestore alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza della concessione, salvo rinnovo e/o proroga della concessione e/o affitto;
 - che l'installazione non comporti servitù sulle aree.
5. Al fine di ridurre l'impatto visivo, di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi nonché di facilitare le operazioni di controllo è privilegiato l'accorpamento degli impianti su

strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate .

6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

ART. 6- CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI PERCETTIVI, ESTETICI ED AMBIENTALI

1. L'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile, fatto salvo l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, dovrà inoltre rispondere ai seguenti criteri generali:

Territorio Urbanizzato

2. Nel territorio urbanizzato dovrà essere perseguita una progettazione integrata con il contesto urbanistico di riferimento.
3. Sono ammessi nel T.U. soluzioni a palo, da progettare come elementi di arredo urbano.
4. Gli interventi dovranno essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti o cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

Territorio extraurbano

5. Salvaguardia di tratti costituenti cannocchiali prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche ecc.) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici del paesaggio agrario locale.
6. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare una adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.
7. Dovrà comunque essere salvaguardata la corte agricola, qualora individuata come soggetta a particolari condizioni di tutela dal PRG vigente o adottato (nuclei storico testimoniali).
8. Nella previsione di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04, i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali di accesso, aree verdi di pertinenza, ecc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi, in considerazione della maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.

Criteri, prescrizioni e divieti comuni ai territori urbani ed extraurbani

9. Deve essere perseguito per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che alle apparecchiature a terra (shelters) – il massimo livello di compatibilità e armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando caso per caso, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione, per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
 - Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
10. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, salvo esigenze di sicurezza militari e/o civili.
 11. Per i nuovi impianti è vietato l'utilizzo del supporto con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni.
 12. Nelle installazioni su palo è vietato corredare le eventuali scale di accesso fisse dei dispositivi salvavita a gabbia, risultando comunque da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforma su elevatore, o altri sistemi idonei.
 13. Il rispetto dei criteri di cui al presente articolo è valutato su parere obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQAP).

ART. 7- AREE TECNOLOGICHE

1. Gli strumenti urbanistici possono individuare, tra le aree destinate ad opere di urbanizzazione, aree tecnologiche idonee ad ospitare impianti di telefonia mobile.
2. Tale destinazione deve essere prevista in particolare per i comparti di espansione che, per consistenza e/o ubicazione fanno presumere l'insorgenza di una esigenza di copertura del servizio da parte dei gestori di telefonia mobile.
3. Il GTV di cui al successivo art. 9, nel caso valuti opportuna tale necessità, stabilisce idonee prescrizioni e indicazioni, in sede di progettazione dei piani urbanistici attuativi, per l'inserimento delle aree tecnologiche, tali da perseguire la migliore soluzione localizzativa possibile, in relazione agli obiettivi e ai criteri localizzativi del presente Regolamento.
4. Nei casi di cui al precedente comma, l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi sarà subordinata ad una valutazione di sostenibilità rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici.

ART. 8- CATASTO INFORMATIZZATO DEGLI IMPIANTI

1. E' istituito presso l'Arpa il catasto informatizzato degli impianti fissi di telefonia mobile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/200 e s.m.

Il Comune tuttavia provvede a mantenere aggiornata una planimetria del territorio riportante gli impianti realizzati;

ART. 9- GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (GTV)

1. E' istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione tecnica, propositiva e consultiva e con parere obbligatorio, al quale vengono attribuite le seguenti funzioni:
 - verificare l'attuazione del presente Regolamento, proponendo aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
 - Valutare il Piano comunale di installazione degli impianti di telefonia mobile, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli Uffici interni all'Ente, della consulenza di esperti in pianificazione di impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a. del presente regolamento e richiedendo la partecipazione di ARPA e AUSL per l'espressione dei pareri tecnici;

- valutare i Programmi annuali delle installazioni fisse di telefonia mobile presentati dai gestori, in relazione a tutti gli aspetti interessati, secondo le modalità previste al successivo art. 11.
- monitorare e valutare gli effetti che l'attuazione del Piano comunale può avere sull'ambiente.

2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è coordinato da un funzionario dello Sportello Unico ed è composto da:

- il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive o suo delegato;
- i responsabili dei Servizi Pianificazione, Ambiente, SPUN, Edilizia Privata, Patrimonio, Verde e Pinete, o loro delegati;

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il GTV si può avvalere della consulenza di esperti.

4. La composizione del Gruppo Tecnico di Valutazione può essere modificata o integrata, mediante apposito atto di Giunta Comunale, in relazione alle esigenze tecniche e valutative che dovessero eventualmente emergere.

ART. 10- PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Il Piano, redatto e approvato in prima istanza unitamente al presente regolamento, può essere revisionato e modificato su mandato della Giunta Comunale.

2. La Giunta Comunale in tale ipotesi provvede ad assegnare idonee risorse per incaricare professionisti e/o società esperti in materia in considerazione della specificità delle conoscenze necessarie alla redazione del piano comunale degli impianti di telefonia mobile

3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale la Giunta ha deliberato il mandato per la revisione del Piano, i Gestori delle reti di telefonia mobile interessati, sono invitati a presentare, entro il termine di 60 giorni, le proposte di installazioni difformi dal Piano in corso di validità e il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare.

4. I piani di sviluppo della rete presentati dai gestori devono essere corredati dalla seguente documentazione tecnica:

a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione

b. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione degli impianti esistenti sul territorio comunale;

c. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione delle aree di ricerca e degli eventuali siti puntuali di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nel biennio successivo; le aree di ricerca e i siti puntuali dovranno essere distinti in:

- aree e/o siti rientranti tra quelli già previsti nel Piano in corso di validità;
- aree e/o siti non rientranti tra quelli già previsti nel Piano in corso di validità, adottando per questi ultimi i criteri localizzativi descritti ai precedenti artt. 5 e 6.

Nelle aree di ricerca il Gestore può suggerire, nel rispetto dei criteri definiti dal presente regolamento una o più proposte alternative di ubicazione, al fine di orientare le scelte di programmazione.

d. relazione tecnica che illustri sinteticamente le motivazioni che giustifichino i contenuti e gli obiettivi del piano di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni difformi da quelle previste nel Piano Comunale in corso di validità, eventuali diverse indicazioni rispetto alla cartografia tecnica comunale, con particolare riferimento a ubicazione degli impianti, ubicazione dei ricettori sensibili e delle aree di pertinenza, altezza degli edifici.

5. I gestori devono indicare espressamente e motivatamente, all'atto della presentazione dei programmi di sviluppo di cui al presente articolo, quali siano i dati sensibili della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale, di cui al D.Lgs. n° 39/1997.
6. Entro 30 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, convoca il Gruppo Tecnico di Valutazione per valutare la compatibilità territoriale e ambientale dei piani di sviluppo delle reti, e la loro coerenza con il Piano Comunale vigente e con i criteri localizzativi del presente Regolamento, valutando unitamente al soggetto incaricato alla redazione, una proposta di revisione del "Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile". Qualora la documentazione risulti carente rispetto a quanto previsto, possono essere richieste ai gestori eventuali integrazioni.
7. La proposta di revisione del Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti nonché dei siti e delle aree di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, come da piani di sviluppo dei gestori, eventualmente modificati ed integrati per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione di cui agli artt. 5 e 6, e il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui all'art. 1 e all'art. 3, lettera i. del presente Regolamento. A tale scopo la proposta di Piano Comunale può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la localizzazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori.
8. il Piano comunale delle installazioni è comprensivo di:
 - a. una relazione tecnica, giustificativa delle scelte, in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'individuazione dei ricettori sensibili, loro aree di pertinenza, zone sottoposte a particolari limitazioni localizzative, il perimetro del territorio urbanizzato e del territorio extraurbano, come definiti al precedente art. 3 del presente Regolamento.
 - c. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti;
 - d. norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorire la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
9. La proposta di revisione del Piano Comunale delle installazioni è approvato dal Consiglio Comunale.
10. Successivamente Il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive provvede:
 - a. a depositare per 30 giorni consecutivi la proposta di Piano comunale delle installazioni presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati di cui al precedente comma 4 del presente articolo e formulare osservazioni entro 30 giorni dal compiuto deposito.
 - b. a dare comunicazione di tale deposito, mediante avviso affisso all'albo pretorio, sul sito Internet dell'Amministrazione comunale e mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione locale;
 - c. le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi e diffusi possono esprimere le proprie valutazioni e osservazioni entro 30 giorni dal compiuto deposito;
 - d. ad inviare, contestualmente al deposito, la proposta di Piano comunale delle installazioni ai Gestori invitandoli ad esprimere le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative, realizzative e tecnologiche ipotizzate entro la data fissata per la presentazione delle osservazioni.
11. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà attivare ulteriori azioni al fine di permettere la partecipazione al procedimento dei portatori di interessi diffusi e di altri soggetti interessati.

12. Il Servizio competente, sentito il Gruppo Tecnico di Valutazione provvede successivamente, sulla base delle osservazioni pervenute e delle risultanze dell'istruttoria, a formulare la proposta conclusiva di Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile;
13. Il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive provvede a informare sulla proposta conclusiva di Piano comunale la Commissione consiliare competente in materia.
14. Le determinazioni conclusive e la proposta conclusiva di Piano comunale delle installazioni vengono comunicate ai gestori.
15. Sulla base della suddetta proposta conclusiva, il Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile, una volta discusso nella competente Commissione consiliare, viene trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione;
16. Il Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile approvato viene pubblicato sul Sito Internet dell'amministrazione comunale e mediante affissione all'albo pretorio comunale. Il Comune provvede inoltre ad informare la cittadinanza attraverso i mezzi di informazione locale.

Capo III - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

ART. 11- PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI FISSE DI TELEFONIA MOBILE

1. L'autorizzazione comunale all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, o alla loro riconfigurazione, di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento, è subordinata di norma alla presentazione da parte dei Gestori del Piani di sviluppo annuali.
2. I Piani di sviluppo devono essere redatti secondo le disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto del Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile.
3. I Piani di sviluppo devono essere presentati allo Sportello unico per le Attività Produttive del Comune di Cervia entro il 30 aprile di ogni anno, e devono indicare le aree di ricerca nelle quali si intendono installare gli impianti, nonché l'indicazione delle riconfigurazione di impianti esistenti che si intendono realizzare.
4. Il Programma annuale deve essere corredato dalla documentazione prevista dal punto 8.1 della Delibera di Giunta Regionale n° 1138 / 2008.

ART. 12- AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE O ALLA MODIFICA DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve acquisire il titolo abilitativo sulla base delle vigenti leggi.
2. L'istanza relativa ad ogni singola installazione, o di riconfigurazione, presentata nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 11 e in ottemperanza all'art. 8 della Direttiva per l'applicazione della L.R. n° 30/2000 approvata con Delibera della Giunta Regionale n°1138 del 2008, deve essere corredata dalla documentazione ivi stabilita.
3. Deve altresì essere allegata una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni della Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1138 / 2008.
4. Per gli impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1/50 o 1/100) la pianta del/i locale/i interessato/i dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

ART. 13- ISTRUTTORIA, PUBBLICITÀ E PARTECIPAZIONE

1. I Piani di sviluppo presentati da ciascun gestore sono sottoposti a valutazione del Gruppo Tecnico appositamente convocato.
2. Il responsabile dello Sp.Un. Attività Produttive, valuta i Piani di sviluppo annuali provvedendo a:
 - a. accertare la completezza della documentazione tecnico amministrativa;
 - b. accertare la rispondenza della stessa alle prescrizioni del presente Regolamento e alle previsioni del Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile;
 - c. richiedere ai gestori, per una sola volta entro 15 giorni, il rilascio di dichiarazioni e integrazioni della documentazione prodotta;
 - d. acquisire il parere del Gruppo Tecnico di Valutazione
 - e. inserire nel Piano annuale solo quelle installazioni conformi alle disposizioni del presente Regolamento e alle previsioni del Piano Comunale;
3. Il Piano annuale è autorizzato dallo Sportello Unico Attività produttive entro 90 giorni dalla presentazione (salve eventuali interruzioni per l'ottenimento di integrazioni), nel rispetto del presente Regolamento, e sulla base delle valutazioni e del parere rilasciato dal Gruppo Tecnico di Valutazione.
4. Nel caso in cui le eventuali integrazioni previste al punto c., comma 2 del presente articolo non vengano fornite nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il Piano di sviluppo relativo al soggetto interessato, verrà archiviato.
5. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio verrà reso pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio, sul sito dell'Amministrazione Comunale e mediante comunicazione scritta al presidente della Consulta ambientale.

ART. 14 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI RICHIESTE AL DI FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE

1. Nei casi disciplinati dal presente articolo ai successivi commi 2, 3 e 4, possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie e nelle more dell'approvazione del primo aggiornamento utile al Piano Comunale di localizzazione, all'installazione di singoli impianti non richiesti o non previsti nella programmazione annuale e/o comunale. Le istanze andranno presentate allo Sportello Unico Attività Produttive e devono essere corredate, oltre che dai documenti ed atti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, anche da tutta la documentazione prevista per ogni singola installazione di cui al precedente art. 12 , e sono soggetti alla medesima procedura autorizzativa di cui al precedente art. 13. Il termine per il procedimento, stabilito ai commi successivi, si intende decorrente dal momento della presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, fatta salva la eventuale interruzione dei termini per l'ottenimento di eventuali integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e per motivate esigenze di urgenza.
2. Autorizzazione di singole installazioni in siti non previsti nel Piano comunale delle installazioni: in casi particolari ed eccezionali, per motivi di comprovato interesse pubblico, risulta possibile provvedere al rilascio di autorizzazioni temporanee per installazione di impianti fissi di telefonia mobile in siti puntuali non previsti nel Piano comunale di installazione degli impianti di telefonia mobile. Il termine per il rilascio del provvedimento autorizzativo è stabilito in 120 giorni, alle condizioni previste dal precedente comma 1 del presente articolo
3. Le richieste di installazione di cui al precedente comma 2, dovranno inoltre seguire le medesime forme di pubblicizzazione previste al precedente art. 13.

4. L'autorizzazione temporanea di cui ai precedenti commi, in mancanza di motivi ostativi e nel rispetto dei criteri stabiliti nelle legislazioni nazionali e regionali vigenti al momento del rinnovo, oltre che dal presente Regolamento, nonché delle ulteriori disposizioni comunali che dovessero intervenire, deve essere ratificata in via definitiva in occasione della prima revisione del Piano Comunale. In caso contrario il Piano Comunale potrà prevedere lo spostamento dell'impianto in altra più idonea localizzazione.
5. Le modifiche o riconfigurazioni agli impianti esistenti non contenute nel Piano di sviluppo annuale, o varianti al progetto iniziale o a quello autorizzato dovranno essere autorizzate e sottoposte al seguente iter: se determinano un incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere, le istanze saranno nuovamente sottoposte al procedimento istruttorio e di pubblicizzazione di cui agli artt. 12 e 13;
6. E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame ed istruttoria del piano di sviluppo annuale, con decorrenza dal 30 aprile e conclusione alla data di esecutività dei provvedimenti di approvazione del piano medesimo.
7. L'istruttoria delle richieste di installazione per impianti singoli di cui al presente articolo è condotta dal responsabile del procedimento e può, motivatamente, avere esito negativo.

ART. 15- INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AVENTE VALENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

1. L'autorizzazione contenete anche tutti gli elementi del permesso di costruire è, ad ogni effetto, titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, salvo ogni diritto di terzi.
2. Rientrano tra gli impianti soggetti all'ottenimento del prescritto titolo abilitativo i seguenti interventi:
 - l'installazione di impianti fissi di telefonia mobile;
 - le modifiche, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti esistenti che determinino un'alterazione delle caratteristiche fisiche e/o visivo-percettive, anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto;
 - interventi di soppressione e rimozione degli impianti con bonifica del sito in aree ed edifici a qualsiasi titolo vincolati.
3. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge.

ART. 16- INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A / S.C.I.A. E A COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

1. Rientrano tra gli interventi realizzabili con riferimento agli istituti sopra citati i seguenti interventi:
 - le modifiche, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti esistenti che non comportino alcun tipo di modifica fisica o visivo-percettiva;
 - sostituzione di parti della struttura portante o di componenti tecnologiche deteriorate delle stazioni purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
 - interventi di soppressione e rimozione degli impianti con bonifica del sito in aree ed edifici non vincolati.
2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio attività ovvero s.c.i.a., gli impianti mobili su carrato e/o gli impianti provvisori di cui al successivo art. 20, con gli ulteriori termini e procedure di cui al successivo art. 22.
3. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenze di edifici adibiti a permanenza di persone non

inferiore alle quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e dalle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica attestante le valutazioni delle nuove misure del campo elettromagnetico, per consentire agli organismi competenti di esercitare il controllo.

4. Ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo di cui al presente articolo, sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), altri atti di assenso dovuti per legge, e i pareri tecnici di AUSL e ARPA da ottenere ai sensi di legge.

ART. 17 - IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune, ivi comprese le Forze armate e le forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento devono inviare allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Cervia, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale, salvo che la legge non disponga diversamente.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8/7/2003.

ART. 18- REALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, i gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti dai rispettivi titoli abilitativi.
2. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto, dovrà essere data comunicazione al Comune e all'Arpa, e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche strutturali e radioelettriche previste dal progetto autorizzato.
3. In assenza dell'asseverazione di cui al precedente comma l'impianto non potrà essere attivato.

ART. 19- ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune e all'ARPA con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto, per consentire l'aggiornamento del Catasto informatizzato di cui al precedente art. 8.
2. Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune e all'ARPA relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di esercizio dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente Regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate.

ART. 20- IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

1. Per l'autorizzazione di impianti mobili di telefonia mobile si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 12 della Delibera di Giunta Regionale n° 1138 / 2008 integrato da quanto riportato ai successivi commi.
2. Il Comune, sentito il GTV, nei successivi 30 giorni può chiedere al Gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

3. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria ed atto unilaterale di impegno alla rimozione, senza nulla pretendere.
4. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata, e comporta l'incameramento della cauzione, l'emissione di apposita ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore, e l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 30 del presente Regolamento.
5. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche e integrazioni, nonché dal presente Regolamento, e non possono essere posizionati nelle aree vietate ai sensi del precedente art. 4.
6. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge.

Capo IV - RIASSETTO IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

ART. 21- PROGETTI DI RIASSETTO E RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere modificati per tendere a perseguire gli obiettivi di qualità e i criteri localizzativi previsti dai precedenti artt. 4, 5, 6, 7.
2. A tale scopo il Comune, ricorrendo ad un percorso concertativo con i soggetti gestori, può prevedere la predisposizione di Progetti di riassetto e risanamento degli impianti esistenti.
3. Il Progetto di riassetto e risanamento degli impianti esistenti prevede le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni che si rendessero necessarie per ricondurre a conformità, rispetto ai divieti, obiettivi di qualità e criteri localizzativi del presente Regolamento, gli impianti installati eventualmente difformi, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei ricettori sensibili.
4. A tal fine devono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano le garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.
5. La proposta conclusiva di Piano, di cui al comma 12 dell'art. 10 del presente Regolamento, può individuare gli impianti da sottoporre a Progetto di riassetto e risanamento, e dare prescrizione circa gli interventi finalizzati a ridurre l'impatto visivo, ambientale, o a ricondurre le emissioni entro i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 22- MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

1. Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e riassetto degli impianti esistenti, sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti, debbono essere perseguite e prescritte soluzioni, quali ad esempio un'opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili per:
 - minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione;
 - assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali;
 - migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano.
 - contenere l'impatto acustico delle strutture di servizio (shelters).
2. A tale scopo si dovrà tenere conto anche di:

- esperienze innovative e migliorative che, per modalità tipologiche e costruttive garantiscano inserimenti esteticamente compatibili, minimizzino l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, costituiscano elementi di arredo urbano.

Capo V - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

ART. 23 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, l'informazione e la partecipazione al procedimento di formazione del Piano Comunale per l'installazione di impianti di telefonia mobile, del Piano annuale delle installazioni, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n° 39/1997 relativamente ai dati sensibili contenuti nei piani industriali dei gestori.
2. Il Comune inoltre promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di monitoraggio compiuta.

ART. 24- VIGILANZA E CONTROLLI

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono effettuate dai Comuni avvalendosi delle strutture dell'ARPA e dell'AUSL competenti, con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 44/1995 secondo quanto disposto dall'art. 14 della L. 36/2001 e art. 17 della L.R. 30/2000 e ss. mm. e ii.
2. Qualora siano riscontrati livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 30.
3. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia municipale e del personale comunale preposto.
4. Il Comune provvede altresì a verificare l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.
5. Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

ART. 25- MONITORAGGIO ED UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFITTO DELLE AREE PUBBLICHE

1. Il Comune esercita la sua attività di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare, attraverso l'installazione di una rete fissa di misuratori, acquistati dal Comune con risorse derivanti dai proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica.
2. I misuratori installati potranno anche monitorare ulteriori parametri ambientali, relativi all'inquinamento atmosferico.
3. Le risorse derivanti dai proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica saranno utilizzate dal Comune, in ordine di priorità per:
 - Finanziare le eventuali consulenze tecniche ovvero incarichi professionali necessarie per dare attuazione al presente Regolamento;
 - Installare la rete di misuratori fissi di cui al comma 1 del presente articolo;
 - Finanziare le campagne di educazione ambientale di cui al successivo art. 29;

- Finanziare altri progetti e iniziative a carattere ambientale, da concordare con la Consulta ambientale.
4. La scelta della posizione dei misuratori sarà concordata dall'Amministrazione Comunale con i rappresentanti della Consulta ambientale e dei cittadini e/o comitati interessati.
 5. I controlli dei suddetti misuratori saranno gestiti, previo accordo, da Arpa, o da altro operatore pubblico o privato, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti e i valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 26 - PUBBLICAZIONE DEI DATI E RAPPORTO ANNUALE

1. Il Comune provvede affinché sia garantito l'accesso ai dati delle misure da parte di tutti i cittadini, mediante:
 - pubblicazione, integrale, sul sito Internet comunale;
 - ogni altra comunicazione ritenuta idonea;
 - accesso diretto ai cittadini che ne facciano motivata richiesta;
2. In particolare ogni anno il Comune, predispone e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da radiofrequenze che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti.

ART. 27- EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Il Comune promuove campagne di informazione ed educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico, eventualmente avvalendosi di esperti.
2. I costi di tali campagne possono essere finanziati con i proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica.

Capo VI - SANZIONI

ART. 28- SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della L. n° 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000,00. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina l'immediata cessazione dell'esercizio dell'impianto.
3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale determina da parte dell'Amministrazione comunale la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.
4. La reiterazione della violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'immediata cessazione dell'attività.
5. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a € 5.000,00.
6. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 8/7/2003 viene applicata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/2000 e s.m., la sanzione amministrativa di € 5.164,00. L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti.

7. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/2000 e s.m., di € 10.329,00. Viene inoltre ordinata l'immediata cessazione dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla L.R. 30/2000 e s.m. e alla L. 36/2001 e ss. mm. e ii.
9. In riferimento alle sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e ss. mm. e ii.
10. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento Edilizio e dal Capo II del Titolo I della L.R. n° 23/2004 (Vigilanza e Controllo dell'attività edilizia...) e successive modifiche, e in particolare l'ingiunzione di demolizione di cui all'art. 13 e all'art. 23, per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente o in difformità, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004.
11. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale.

Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29- NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia.
2. Il presente regolamento resta valido e cogente per quanto non in contrasto con la legislazione vigente.

ART. 30- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sono fatte salve le istanze presentate in data antecedente la data di adozione del presente regolamento che potranno pertanto essere autorizzate sulla base della normativa vigente al momento della presentazione.
2. In sede di prima applicazione deve essere garantito ai gestori un congruo termine per la presentazione dei programmi annuali;

ART. 31- ACCORDO CON I GESTORI

1. Il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento, può concludere accordi con i gestori, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 259/2003.

ART. 32- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, in prima istanza, segue le medesime procedure di approvazione del Piano per l'installazione degli impianti di telefonia mobile.